

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 884/ASURDG DEL 11/12/2013**

Oggetto: CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI DENOMINATA "SOTERIA" DI VIA TABANO, 51 - JESI - ANNO 2012 - 2013

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto "Preso d'atto della DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano";

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Area Economico Finanziaria e dell' U.O. Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Approvare la stipula di un atto di convenzione con la Coo.s.s. Marche soc.coop. p.a. di Ancona per il ricovero dell'utenza psichiatrica, seguita dal Dipartimento Salute Mentale della Area Vasta 2 -Jesi, presso la struttura residenziale "Soteria" di via Tabano n. 51 di Jesi, gestita dalla medesima Cooperativa, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1).
2. Stabilire che l'efficacia della convenzione decorre dal 01/01/12 fino al 31/12/13.
3. Autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2 – Jesi a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all'ammissione dell'utenza psichiatrica nella struttura residenziale di che trattasi con il riconoscimento a carico della Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero.
4. Corrispondere alla Coo.s.s. Marche soc.coop.p.a. di Ancona la retta di ricovero di cui all'art. 6) della convenzione, secondo le scadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata per la liquidazione dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Area Vasta 2 – Jesi.
5. Dare atto che per l'anno **2012** il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di € **677.165,00** già previsto ed accantonato in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2012, giusta l'attestazione rilasciata in calce dal responsabile del bilancio e dal responsabile del controllo di gestione.
6. Determinare a calcolo per l'anno **2013** un costo di € 650.600,00 per la Comunità Soteria tenuto conto della retta giornaliera, del numero di assistiti ospitati e della riduzione del tetto di spesa pari al 2% da iscriversi al conto n c/05.05.05.01.01.
7. Precisare che quale posta correttiva del costo di gestione di cui al precedente punto, è da considerare il ricavo a titolo di compartecipazione degli assistiti all'onere di ricovero –quota sociale dell'intervento- determinato in € 18,68 pro die, con riferimento al conto 0407010102 dando

contestualmente atto che l'importo versato dagli assistiti a questa Azienda nell'anno 2012 consiste in € 87.495,04 e che per l'anno 2013 è previsto allo stesso titolo un ricavo di € 95.454,80 fermo restando quanto specificato nel documento istruttorio in merito alla debenza della quota di compartecipazione in relazione alla tipologia di inserimento.

8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
9. Sottoporre l'atto medesimo alla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28, commi 2-3 e dell'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 26/96, intendendo ricompresa in tale controllo l'autorizzazione regionale alla spesa ai sensi dell'art. 69 L.R. 7/5/01 n. 11 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dottor. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. –AREA VASTA 2

**U.O. ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA SUL TERRITORIO
E CONVENZIONI ESTERNE**

DISPOSIZIONI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- L. 8/11/00 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria stabilendo all’art. 4, comma 1, che la “regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi”;
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- L.R. n. 43/88 e s.m.i. nella cui lettera e spirito trova fondamento e ragione la scelta dell’Amministrazione Sanitaria di addivenire alla stipula del rapporto di collaborazione di cui trattasi per la gestione della residenzialità di via Tabano;
- L.R. 6/11/02 n. 20 “disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” come novellata ed integrata da disposizioni di legge successive tra le quali, la LR n. 2/2006, art. 23 (Legge Finanziaria 2006) e la L.R. n. 2/2007, art.44 (Legge Finanziaria 2007);
- Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1999 che approva il Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1998-2000;
- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante “Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006”;
- D.P.R. 07/04/2006 di “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”;
- D.A. 1/3/2000 n. 306, Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002;
- D.A. 29/07/2008 n. 98, “Piano Sociale 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- DGRM n. 1544 del 10/11/2008 “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011 di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”
- DGRM n. 1797 del 28/12/2012 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2012 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2012”;
- DGRM n. 1798 del 28/12/2012 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013”;

- DGRM n. 456 del 25/03/2013 “Modificazione ed integrazione della DGR n. 1798 del 28/12/2012 avente ad oggetto: "LR n. 13 del 20/06/2003 - autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2013" ed ulteriori disposizioni in attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.”
- DG/ASUR n. 275 del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni”.

PRESUPPOSTI DI FATTO

La COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. risulta iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali di tipologia A con ambito di operatività per i servizi socio-assistenziali e sanitari educativi, giusto il decreto del Dirigente dei Servizi Sociali n. 284 del 20/10/95; la medesima cooperativa con decreto del Dirigente dei Servizi Sociali n. 1 del 21/1/99 è stata autorizzata all'apertura e al funzionamento di una struttura residenziale per un massimo di 10 posti letto, destinata a malati psichici che hanno superato la fase acuta e sub-acuta della malattia, struttura denominata “Soteria” sita in Jesi alla via Tabano n. 51.

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 20/2002 recante la disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali, la Cooss Marche di Ancona ha conseguito l'autorizzazione per la comunità “Soteria” quale comunità alloggio per persone con disturbi mentali, comunità n. 1 e comunità n. 2, rispettivamente autorizzate all'apertura e al funzionamento per n. 6 posti letto (rispettivamente con atti n. 1 del 23/03/2009 e n. 2 del 10/07/2007 rilasciati dal Dirigente dei Servizi per la persona e la famiglia del Comune di Jesi).

Dei n.12 p.l. autorizzati n. 10 sono oggetto della presente convenzione.

A partire dall'anno 1999 la Zona Territoriale n. 5 già ASL n. 5 di Jesi, con deliberazione del Direttore Generale, n. 519 del 23/4/1999, approvava la stipula di un atto di convenzione con la Cooss Marche di Ancona per il ricovero dell'utenza psichiatrica, seguita dal dipartimento di salute mentale dell'Azienda stessa, presso la struttura residenziale denominata “Soteria”, allora unica struttura residenziale del privato sociale a supporto dell'attività riabilitativa psichiatrica del dipartimento di salute mentale.

Siffatto accordo convenzionale è stato oggetto di rinnovo per gli anni successivi, da ultimo, con determina del Direttore Generale ASUR n. 674 del 18/07/2011 successivamente approvata con DGRM n. 1269 del 26/09/2011.

Per l'anno 2012 è stata predisposta una proposta di determina per il rinnovo del rapporto convenzionale con la medesima comunità alloggio il cui contenuto ricalcava quello degli accordi degli anni pregressi.

Tale proposta è stata oggetto di rilievi da parte della Direzione Amministrativa dell'ASUR formulati con nota prot. 24861 del 26/09/2012 in entrata la prot. 114719 del 01/10/2012, in punto alla quantificazione del budget fissato quale limite massimo di spesa per l'anno 2012.

Si invitava l'Area Vasta 2 a voler applicare una riduzione del budget in coerenza da quanto previsto dalla DGRM 1750/2012 e dalla determina ASUR/DG 640/2012.

In tale contesto temporale si inserisce la mozione n. 416/2012 approvata dal Consiglio Regionale con la quale si impegna la Giunta Regionale a dare disposizioni per “...organizzare il rientro degli utenti psichiatrici marchigiani ricoverati in residenze specialistiche ubicate fuori regione”.

In conseguenza della predetta mozione il Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Marche, con nota prot. 740847 del 30/10/2012, invitava il Direttore dell'ASUR e i Direttori di Area Vasta a voler adottare specifiche direttive ed ogni utile provvedimento finalizzati alla puntuale applicazione di quanto stabilito dal Consiglio Regionale.

Sulla medesima questione è intervenuto il Direttore Generale dell'ASUR con nota prot. 5870 del 18/03/2013 inviata a tutti i Direttori di Area Vasta.

Nell'anno 2012 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di €**677.165,00** già previsto ed accantonato in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2012; tale spesa tiene conto di un utilizzo pieno della ricettività della struttura nonché dell'assistenza integrativa e

personalizzata garantita dalla Cooperativa a pazienti che abbisognano, in via temporanea, di maggiore assistenza come nel caso di ricoveri presso strutture ospedaliere o di percorsi di accompagnamento verso altre forme di residenzialità o reinserimento, sulla base del progetto di recupero individualmente elaborato dal Responsabile del DSM di Jesi.

MOTIVAZIONI GIURIDICHE

La scelta di addivenire, nell'anno 1999, alla stipula del primo rapporto convenzionale con la struttura per disabili psichici di Tabano va inquadrata nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo "tutela salute mentale 1998-2000", alla L.R. n. 43/88 e alla L. R. 20/2002 nella cui lettera e spirito trae fondamento l'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi. Infatti tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevedeva un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni, a vario titolo coinvolti, al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali anche attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

Il medesimo progetto obiettivo 1998/2000, in continuità logica con quanto previsto dal precedente P.O. 1994/1996, prevede a tale scopo strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche prevalentemente sociali quale è la comunità alloggio per disabili psichici di via Tabano autorizzata ai sensi della L.R. n. 20/2002.

Tale struttura residenziale presenta le caratteristiche individuate dal P.O. in quanto gestita dal privato sociale, collocata in località urbanizzata e facilmente accessibile con adeguati spazi verdi all'esterno; inoltre il rapporto di collaborazione con la struttura in menzione risponde all'obiettivo prioritario, sia del legislatore nazionale (D.Lgs. n.502/92 art. 8 sexies, c.8), sia del legislatore regionale "*di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale*" nell'obiettivo ultimo e necessitato di mitigare la mobilità passiva e gli annessi costi a carico del Servizio Sanitario Regionale. Inoltre l'autorizzazione al funzionamento rilasciata in prime cure con decreto del Dirigente dei Servizi Sociali e successivamente confermata con atti autorizzatori rilasciati dal Comune di Jesi ai sensi della L.R. 20/2002, hanno garantito la dotazione dei requisiti di qualificazione strutturali ed organizzativi previsti nella normativa invocata e nei relativi regolamenti regionali di attuazione; giova precisare che in sede di accordo locale tra la Coo.ss. Marche titolare e gestore della struttura e l'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi sono stati concordati ulteriori requisiti in termini di personale anche superiori allo standard previsto per l'autorizzazione e funzionali alla migliore e più adeguata gestione dei programmi individualizzati di recupero.

L'esperienza intrapresa con la comunità alloggio di Tabano è risultata di fondamentale importanza nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria per la realizzazione di progetti abilitativi psicologici che si sono rilevati efficaci al superamento dello stigma psichiatrico e al proficuo sviluppo della terapia multifamiliare.

Tale forma di residenzialità risulta indispensabile alla fine di un programma terapeutico-riabilitativo in strutture sanitarie in favore degli assistiti privi di validi riferimenti familiari e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale.

La Comunità alloggio in oggetto offre una abitazione adeguata e confortevole in grado di creare le condizioni per una vita comunitaria parzialmente auto-gestita secondo un progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

L'utilità dell'intervento assistenziale fornito dalla struttura "Soteria" e la valenza qualitativa della stessa, sia nell'accoglienza sia nelle alte capacità abilitativo-sociali e di promozione della salute mentale, hanno motivato il responsabile del DSM dell'Area Vasta 2 - Jesi a riproporre per l'anno 2012 e per l'anno

2013 la prosecuzione dei ricoveri già in atto, si che la potenzialità operativa della struttura per entrambe le annualità continua ad essere sfruttata in modo pieno.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI

Si ritiene opportuno, anche alla luce dei rilievi in passato formulati dall'Osservatorio per i lavori pubblici della Regione Marche in merito alle modalità di affidamento del servizio in questione, precisare che la presente convenzione con la Coo.ss. Marche per la gestione della struttura di via Tabano non è soggetta alla normativa sugli appalti dei servizi di cui al D.lgs. 163/2006 a norma dell'art.20, trattandosi di "servizi sanitari e sociali" compresi nell'allegato II B categoria 25.

Viceversa, questo tipo di rapporto si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 e L.R. n.20/2002 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la Coo.ss. Marche, quale ente titolare e proprietario della struttura residenziale di via Tabano, autorizzata e provvisoriamente accreditata ex L.R. 20/2002, è estraneo alla disciplina normativa degli appalti ed alle regole della concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi la convenzione con la struttura residenziale di via Tabano non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria sugli appalti, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

La determinazione della retta, nel caso di specie, si basa su un'analisi dettagliata dei costi sostenuti dall'ente gestore in termini strutturali, di personale e di gestione alberghiera ed inoltre la stessa è in linea con quella praticata da strutture di analoga tipologia, quali la Comunità alloggio Villa Ricci di Monteroberto anche essa convenzionata con questa ASUR/AV 2.

Dal prospetto contabile allegato alla convenzione si evince il dettaglio delle singole voci di costo che concorrono alla determinazione della retta residenziale giornaliera la quale, a partire dal 01/01/2008, consiste nel medesimo importo di €. 134,48 + IVA 4% di cui € 18,68 è la quota alberghiera a carico dell'utenza ospitata e viene versata direttamente dagli assistiti all'ASUR/Area Vasta 2, con l'unica eccezione degli inserimenti effettuati su disposizione dell'autorità giudiziaria che decida in ordine all'esecuzione della misura cautelare di detenzione domiciliare presso un luogo di cura..

Si dà atto che

L'assistenza fornita all'utenza si caratterizza dalle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile della struttura ;
- n. 1 Coordinatore ;
- n. 2 Educatori Professionali per 12 ore giornaliere;
- n. 7 Educatori per 24 ore giornaliere;
- n. 11 Assistente tutelare per 24 ore giornaliere.

Oltre al costo del personale le voci di costo relative ai servizi alberghieri e agli altri costi di gestione meglio dettagliati nel prospetto allegato alla convenzione, oggetto del presente atto (all. n. 2) generano un costo giornaliero per utente pari ad € 134,48 più IVA 4%.

Gli oneri complessivamente connessi alla gestione della residenzialità in parola per l'anno 2012

ammontano ad € 677.165,00 mentre con riferimento all'anno 2013 è previsto un costo complessivo di € 650.600,00 calcolato tenuto conto del numero di ospiti presenti nella comunità Soteria, della retta giornaliera di degenza e della percentuale di abbattimento del tetto di spesa pari al 2% rispetto alla previsione economica anno 2012, ciò in applicazione della DGRM 1798/2012 e delle disposizioni operative diramate dalla Direzione Genera ASUR con nota prot. 3803 del 20/02/2013.

Il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

PER QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

PROPONE

1. di approvare la stipula di un atto di convenzione con la Coo.s.s. Marche soc.coop. p.a. di Ancona per il ricovero dell'utenza psichiatrica, seguita dal Dipartimento Salute Mentale della Area Vasta 2 - Jesi, presso la struttura residenziale "Soteria" di via Tabano n. 51 di Jesi, gestita dalla medesima Cooperativa, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1);
2. di stabilire che l'efficacia della convenzione decorre dal 01/01/12 fino al 31/12/13;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2 - Jesi a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all'ammissione dell'utenza psichiatrica nella struttura residenziale di che trattasi con il riconoscimento a carico della Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero;
4. di corrispondere alla Coo.s.s. Marche soc.coop.p.a. di Ancona la retta di ricovero di cui all'art. 6) della convenzione, secondo le scadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata per la liquidazione dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Area Vasta 2 - Jesi;
5. di dare atto che per l'anno **2012** il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di **€ 677.165,00** già previsto ed accantonato in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2012, giusta l'attestazione rilasciata in calce dal responsabile del bilancio e dal responsabile del controllo di gestione;
6. di determinare a calcolo per l'anno **2013** un costo di € 650.600,00 per la Comunità Soteria tenuto conto della retta giornaliera, del numero di assistiti ospitati e della riduzione del tetto di spesa pari al 2% da iscriversi al conto n c/05.05.05.01.01;
7. di precisare che quale posta correttiva del costo di gestione di cui al precedente punto, è da considerare il ricavo a titolo di compartecipazione degli assistiti all'onere di ricovero - quota sociale dell'intervento- determinato in € 18,68 pro die, con riferimento al conto 0407010102 dando contestualmente atto che l'importo versato dagli assistiti a questa Azienda nell'anno 2012 consiste in € 87.495,04 e che per l'anno 2013 è previsto allo stesso titolo un ricavo di € 95.454,80 fermo restando quanto specificato nel documento istruttorio in merito alla debenza della quota di compartecipazione in relazione alla tipologia di inserimento;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di sottoporre l'atto medesimo alla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 28, commi 2-3 e dell'art. 5 comma 4 della Legge Regionale 26/96, intendendo ricompresa in tale controllo l'autorizzazione regionale alla spesa ai sensi dell'art. 69 L.R. 7/5/01 n. 11 e s.m.i..

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

**e Dirigente Assistenza Sanitaria e Integrativa
sul Territorio e Convenzioni Esterne**
(dr.ssa Fiammetta Mastri)

Il Responsabile dell'Istruttoria

rag. Anna Verdolini

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte attestano che l'adozione del presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa relativamente all'anno 2012, in quanto i costi relativi alla residenzialità per lo stesso anno pari ad € 677.165,00 sono stati già previsti ed accantonati in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2012.

Si attesta invece la compatibilità economica dei costi relativi alla residenzialità in oggetto per l'anno 2013 come scaturenti dal presente atto quantificati in € 650.600,00 da iscriversi al conto n c/05.05.05.01.01 con il tetto di spesa assegnato con Determina A.S.U.R. n. 275 del 10/04/2013.

U.O Gestione Economico Finanziaria

Il Responsabile del Procedimento

rag. Lorian Barbeta

il Dirigente u.o. controllo di gestione AV2

dr.ssa Letizia Paris

- ALLEGATI -

n. Allegato 1: Schema atto di convenzione

Allegato n. 1

SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE

Tra l'**ASUR Marche/Area Vasta 2** con sede legale in via Caduti del Lavoro n. 40- 60131 Ancona codice fiscale/ P.I. 02175860424, rappresentata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Dottor Piero Ciccarelli (di seguito denominata Area Vasta 2) e la COO.S.S. Marche ONLUS Soc. Coop. p.a. con sede in Ancona, via A. Saffi n. 4, C.F. e P.IVA 00459560421 in persona del suo legale rappresentante _____,

Premesso

- che la suddetta Cooperativa, costituita a norma di legge, è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali di tipologia A con ambito di operatività per i servizi socio-assistenziali e sanitari-educativi, giusto il Decreto del Dirigente del servizio servizi sociali del 20/10/95 n.284;
- che la stessa Cooperativa gestisce quale ente titolare le comunità alloggio per persone con disturbi mentali (Comunità 1 e Comunità 2) denominate "Soteria " con sede in via Tabano, 51 in Jesi;
- che le comunità alloggio in parola risultano autorizzate ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/2002, rispettivamente con atti di autorizzazione n. 1 e n. 2 rilasciati dal Dirigente dei Servizi della persona e della famiglia del Comune di Jesi il 10/07/2007 e n.1 del 23/03/2009 con una capacità ricettiva complessiva di n. 12 p.l. (n. 2 moduli da 6 p.l.) di cui 10 sono oggetto della presente convenzione;
- che la Cooss. Marche ha presentato il 19/12/2011, nei termini di legge, al Comune di Jesi un'auto certificazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti della struttura Soteria 1 e Soteria 2;
- che i suddetti atti di autorizzazione garantiscono l'erogazione di una assistenza adeguata ai requisiti funzionali previsti dal regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i., nonché il rispetto dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi dallo stesso disciplinati;
- che la struttura residenziale di che trattasi viene individuata quale presidio residenziale del privato sociale a supporto dell'attività riabilitativa psichiatrica del Dipartimento di salute mentale dell'Area Vasta 2 - Jesi;
- che il presente accordo convenzionale si instaura ai sensi della L.R. n.20/2002 tenuto conto che il c. 6bis dell'art.14 recita che *"fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.1, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti prescindendo dalla normativa sull'accreditamento contenuta nel medesimo articolo"*

tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 (ammissione)

L'ammissione nella struttura residenziale, con retta a carico dell'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi ha luogo, entro il numero complessivo massimo dei **10 posti letto** che formano oggetto della presente convenzione, mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato 1, sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi.

Le parti si danno reciprocamente atto che sulla base dei posti letto in convenzione (n. 10) non potranno essere remunerate più di 3650 giornate di presenza per l'intero anno di efficacia del presente accordo.

ART. 2

(permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) della ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi elabora un programma terapeutico nel quale devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale deve indicare il periodo di permanenza nella struttura e, nel caso in cui sia necessario, deve inoltre indicare l'assistenza integrativa e individualizzata di cui abbisogna l'assistito in relazione a determinate condizioni quali il ricovero in una struttura ospedaliera o il percorso di accompagnamento ad una diversa forma di residenzialità.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui la permanenza sia disposta dalla magistratura.

In tali casi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

ART. 3

(verifiche periodiche)

Il Dipartimento di salute mentale verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del DSM cui la stessa territorialmente insiste.

ART. 4

(conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del D.S.M. verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del D.S.M., invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Dipartimento ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5

(formazione)

La ASUR/Area Vasta 2 - Jesi dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6
(finanziamenti)

L' ASUR/Area Vasta 2 - Jesi per ciascun soggetto inserito corrisponderà alla Coo.s.s. Marche che gestisce la struttura, per effetto della presente convenzione e dell'impegno di cui al precedente art. 1, la somma di **€ 134,48=** al giorno per ciascun ospite, oltre l'IVA al 4%, come risultante dal prospetto allegato (allegato n. 2).

L'importo indicato è onnicomprensivo ed include pertanto **la quota alberghiera di € 18,68=** giornaliera, posta a carico dell'ospite della comunità Soteria e degli assistiti e da questi ultimi versata all'ASUR/AV quale compartecipazione ai costi sociale di gestione della struttura medesima.

La quota di rimborso viene corrisposta solo per le giornate di effettiva presenza nella residenzialità e comunque fino ad un tetto massimo ed insuperabile di spesa previsto per l'anno 2012 in complessivi € 677.165,00 e in € 650.600,00 per l'anno 2013 tenuto conto di un pari livello di assistenza prestato dalla cooperativa rispetto all'anno 2012 e dell'abbattimento percentuale da applicarsi in conseguenza della DGRM 1798/2012.

ART. 7
(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Dipartimento di salute mentale della ASUR/Area Vasta 2 - Jesi, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dal Dipartimento stesso.

ART. 8
(documentazione a corredo)

La Coo.s.s. Marche s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella struttura residenziale, con a fianco di ciascun nominativo indicati la qualifica professionale posseduta, la tipologia del rapporto di lavoro intercorso nonché gli orari ed i turni di servizio del personale stesso (allegato n. 3).

La Coo.s.s. Marche deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, quale allegato 3, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima Coo.s.s. Marche di provvedere con immediatezza all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9
(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10
(Privacy)

Il personale della Coo.s.s. Marche non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati dalla Coo.s.s. Marche per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

L'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi nomina la Coo.s.s. Marche quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la Coo.s.s. Marche stessa si impegna con la sottoscrizione del modulo allegato (allegato 4) a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 11
(inadempienze)

L'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte della Coo.s.s. Marche agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 12
(durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/1/2012 fino al 31/12/2013, salvo quanto previsto dall'art. 11).

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'autorizzazione regionale al funzionamento della struttura residenziale di che trattasi oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

ART. 13
(registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Jesi, lì

Il Legale Rappresentante
COO.S.S. MARCHE ONLUS soc.coop.p.a.

ASUR/Area Vasta 2
Il Direttore

Allegato "1" alla convenzione

ASUR Marche
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Area Vasta 2 – JESI

Dipartimento Salute Mentale

Jesi, lì _____

Ala Cooss.Marche
Via Saffi, 4
60100 ANCONA
e, p.c.: All'ASUR/Area Vasta 2
- U.O. Gestione Economico Finanziaria
- U.O. Assistenza Territoriale e
Convenzionata Esterna
JESI

Ai sensi della convenzione stipulata in data _____ e della deliberazione del _____ n. _____, si chiede di accogliere presso codesta struttura il sig. _____ nato a _____ il _____ c.f. _____ residente in _____ via _____ n. _____.

Rimane inteso che l'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi corrisponderà a codesta Associazione la retta giornaliera nella misura stabilita dalla convenzione a partire dall'effettivo inserimento del paziente nella struttura residenziale, presuntivamente il giorno _____, ed a tutto il _____ secondo quanto previsto dal programma terapeutico unito alla presente.

Per completezza d'informazione per coloro cui la comunicazione è diretta per conoscenza, si fa presente che la quota alberghiera relativa al presente impegno di ricovero verrà recuperata mediante

versamento sul c/c p. n. _____ intestato all'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi , da effettuarsi entro il mese successivo per l'importo maturato nel mese precedente, dal soggetto fra quelli di seguito indicati (cancellare quelli non interessati), giusta l'apposita impegnativa acquisita da questo Dipartimento:

- a) direttamente dal paziente utilizzando le quote di pensione dallo stesso percepite;
- b) dal familiare individuato fra gli aventi obbligo al mantenimento del paziente;
- c) dal Comune di residenza del paziente;

Copia della presente lettera, debitamente completata e sottoscritta per accettazione dal responsabile della struttura, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, allo scrivente e per conoscenza agli altri in indirizzo.

Il Direttore
Dipartimento Salute Mentale

(da completare da parte del Responsabile della struttura)

Data effettivo inserimento _____
Giorno previsto di dimissione _____
Totale giornate di ricovero * _____ x €. _____ = Importo € _____ = a)
di cui quota alberghiera _____ x “ _____ = “ € _____ = b)
Impegno netto dell'ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi (a-b).....€ _____ =
=====

Jesi, li _____

Il responsabile della struttura residenziale

* N.B. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della liquidazione della retta di ricovero come una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

**Allegato n.2 alla convenzione in
formato cartaceo**

**ELENCO DELLE VOCI DI COSTO CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE
DEGLI ONERI CORRISPOSTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO TABANO DI JESI –
ANCONA**

Allegato n.3 alla convenzione
in formato cartaceo

**ELENCO DEGLI OPERATORI UTILIZZATI NELLA COMUNITA' ALLOGGIO TABANO
DI JESI- ANCONA**

(da produrre a cura della Cooperativa al momento della formale stipula e sottoscrizione dell'accordo)

Allegato n.4 alla convenzione

**Alla Cooss Marche
in persona del Presidente e Legale
rappresentante**

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 2 - Jesi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

LA NOMINA

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Cooss Marche possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 - Jesi nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data _____

Il Direttore

Per accettazione

Firma del Responsabile _____